

un'azione? Sarebbe una sostanza inerte, una sostanza brutta, cui per certo non si potrebbe dare alcun attributo particolare. Se gli si dà quest'attributo è precisamente in seguito all'azione che possa esercitare; ora, se esercita un'azione, non si può mai disgiungere il medicamento da essa azione e, poichè la legge provvede agli inventori dei medicamenti, deve necessariamente aver la mente sopra la loro azione.

Finalmente egli venne dicendo che a siffatte invenzioni per lungo andare c'è la proprietà letteraria.

Ma, signori, quando si tratta di una cosa, la quale, perchè sia giudicata trovata utile, è necessario che sia applicata, io domando come si possa invocare la proprietà letteraria. Come si sarebbe potuto applicare la proprietà letteraria al primo che non abbia scoperta, ma applicata la chinina? Egli vede dunque che l'aggiunta da me proposta di medicamenti specifici per una parte tutela rigorosamente il senso che la legge ha voluto dare a questa privativa; e per l'altra, stia certo l'onorevole commissario, allontana il pericolo che queste privative abbiano a concedersi così spesso, seppure, come è vero, e come possono attestarlo tutti i miei colleghi, è assai ristretto il numero di quelle sostanze che in medicina si accolgono sotto il titolo di *specifici*.

Or dunque, se in principio con lui convengo che alle preparazioni farmaceutiche, e io direi anche chimiche, consistenti in formole speciali, le quali si apprestino ai vari usi della vita e nelle varie contingenze morbose della medesima, si conceda la privativa, io non so poi per qual motivo si duri a negare questa a quei medicamenti i quali esercitano la loro azione salutare in certe determinate circostanze; perchè, ritorno sempre all'argomento: che cosa importa alla società, al signor commissario regio, a me, che Tizio, Caio, Sempronio, trovino una formola medicamentosa e che intanto essa non trovi un'utile applicazione per cui si vorrebbe commendata? Sarebbe un rimeritare un'azione la quale finisce in sé stessa, e non ha conseguenza utile per la società. Ora, siccome la legge ha il benefico scopo di rimeritare le scoperte di chi, spingendosi, giunge a sintesi utili alla società, io dico che il trovato è utile in quanto si possa dire che quella data sostanza ha un'azione certa e determinata per sovvenire a certi e determinati bisogni della vita; non lo è, se rimane a pura formola nuova, non applicata nè applicabile.

SCIALOJA, *commissario regio*. Ignorando io molte cose, non sono punto meravigliato che l'onorevole deputato Polto volesse provare che io ignoro la medicina. Io semplicemente diceva che in un Parlamento in cui erano i Gay-Lussac e i Thenard, sperava che si fosse intesa la significazione della parola *specifico* e che si fosse intesa così bene come la intende l'onorevole Polto; e appunto perchè egli la intende bene, io domando a voi, o signori, che respingiate quell'aggiunta che egli vorrebbe introdurre nell'articolo.

E per vero l'onorevole deputato afferma che medicamento *specifico* significhi « sostanza che in determinate circostanze agisce sempre nello stesso modo. » Ma una delle tre: o questa sostanza che in determinate circostanze agisce sempre nello stesso modo è un prodotto, ed allora meriterà la privativa nel senso del progetto; o questa sostanza, che ha tale virtù specifica, non è che l'applicazione di un principio chimico, ed allora, anche nei risultamenti suoi, potrà ottenere una privativa in virtù dell'articolo secondo, dove è detto al numero 5 che l'applicazione tecnica di un principio scientifico è materia di privativa; ovvero infine questa formola di un medicamento *specifico* non è un prodotto nè una applicazione immediata di un principio, ed allora io penso che non le si dovrebbe nè potrebbe concedere privativa di sorta.

Di fatto distinguendo, per esempio, la chinina, *prodotto*, dall'azione della chinina che giova a guarire dalle febbri, potrebbe, secondo la teorica del deputato Polto, concedere una privativa per quest'azione della medicina distintamente dal prodotto che ne forma la materia. Or non vi ha dubbio che importerebbe a me, importerebbe a lui, importerebbe a tutti che ciò non fosse. E per vero sarebbe assurda cosa e crudele che il medico, in un caso di febbre pernicioza, ordinasse la chinina e che l'ammalato, anche dopo avere acquistato dal farmacista il prodotto in che essa consiste, avesse a mandar dall'inventore di non so qual formola a chiedergli il permesso di usare lo specifico, per giovare della sua azione. Fortunatamente però un sì spietato procedimento sarebbe inesequibile.

PRESIDENTE. Il deputato Cavour Gustavo ha la parola.

CAVOUR G. Non iniziato nei misteri dell'arte salutare, entro, non senza qualche peritanza, su quel terreno che per un profano è alquanto scabroso. Una cosa però mi conforta, che, nell'essenza del Governo costituzionale, le decisioni che devono vincolare la libertà dei cittadini emanano sempre da una maggioranza, non di uomini tecnici, ma di persone che giudicano secondo il senso comune; così sono i *verdict* dei giurati i quali giudicano sopra questa base, e tocca poi agli scienziati d'illuminarli e di patrocinare una causa in un senso od in un altro. Ciò che si traduce poi in legge o decisione giudiziale è il giudizio del senso comune.

Ora, la discussione che ha avuto luogo finora mi ha confermato nell'opinione che io avea emesso in principio della discussione, con qualche riserva, cioè nel principio sostenuto dall'onorevole Farini, che i medicamenti e preparazioni mediche non possono essere oggetto di privativa. E qui vengo agli argomenti dell'onorevole Polto, che riconosco perfettamente logici. Egli ha preso una parte del progetto di legge, il quale vuole che si possano attribuire privative agli scopritori di nuovi medicamenti. Ma non è certamente il medicamento che deve essere l'ultimo oggetto dell'arte, è la medicazione stessa. Non dovete dunque, si disse, dare privativa al medicamento, ma bensì alla medicazione.

Il principio è logico, ma pregherei la Camera di badare a quali esorbitanze si vada incontro appunto seguendo questa logica, e quindi traggio dai suoi argomenti una conclusione direttamente contraria, cioè non solo di non adottare l'emendamento Polto, ma di non adottare nemmeno la redazione del Ministero relativa al primo paragrafo dell'articolo 57.

L'onorevole Polto, con molta ragione, citava Jenner. La sua scoperta fu un grandissimo beneficio per l'umanità; se egli fosse ancora vivente, credo che tutti i Parlamenti di Europa gli voterebbero ricompense per il suo grande beneficio. Ma chi avrebbe mai osato allora formolare una legge secondo l'idea del dottore Polto? Chi avrebbe attribuito a Jenner il diritto d'impedire un povero padre di far vaccinare i suoi figli senza pagare una finanza al benemerito inventore della vaccina? Stabiliamo i principii, risaliamo fino ai primi concetti della cosa, e vedremo che la medicazione degli uomini non è cosa che si possa paragonare a tutte le altre industrie che s'esercitano sopra materie brute.

Nel sistema liberale di questa legge il Governo non dà giudizio nè sulla bontà nè sul danno delle invenzioni; questo merito o questi inconvenienti saranno sperimentati dai consumatori. Chi potrà dire che simili esperienze possano farsi sulla vita degli uomini?

Per le scoperte industriali si dice benissimo: proveranno i consumatori; se se ne troveranno bene i consumatori, com-